



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

La Commissione Straordinaria

ORDINANZA N° 82 DEL 30/12/2017

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI E UTILIZZO DI BOMBETTE, MORTARETTI E PETARDI, ANNO 2017

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artigiani dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, abitazioni e in prossimità di aree e spazi ad uso pubblico;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTI:

- l'art. 7 bis del T.U.O.E.L, approvato con D.lgs n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €;
- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via in direzione di

essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lanci arazzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.

- l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenza o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;
- il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;

DISPONE IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

dalle **ore 16.00 del 30 dicembre 2017, alle ore 23.59 del 01 gennaio 2018**, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artistici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

Per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n.58/2010 con particolare riferimento all'art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25 a € 500, a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689.

La violazione al presente provvedimento comporterà la trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova, per l'accertamento della responsabilità pena le in ordine alla violazione degli articoli 650 e 703 del Codice Penale;

Contro il presente atto può essere promosso ricorso gerarchico, per motivi di legittimità e di merito, presso gli Uffici della Prefettura di Genova entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o avvenuta pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta pubblicazione al tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Prefetto

D'ATTILIO PAOLO / INFOCERT SPA
